

# **MODELLO ORGANIZZATIVO**

D.Lgs. 231/2001 e succ. modif.

Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo ("whistleblowing")

Dlgs. 24/2023

Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo ("whistleblowing")

# **SOMMARIO**

1. Che cos'è il whistleblowing	2
2. La normativa – In generale	2
3. Il Dlgs. 24/2023 – Ambito soggettivo	3
4. Il Dlgs. 24/2023 – Termini	4
5. Il Dlgs. 24/2023 – Definizioni	4
6. Scopo del documento	5
7. Analisi del contesto	6
8. Ambito di applicazione della segnalazione	6
9. Definizione del canale interno di segnalazione	6
10. Processo di segnalazione di illeciti	7
10.1. Contenuto della segnalazione	7
10.2 Oggetto della segnalazione	8
10.3. Gestione della segnalazione	8
10.4 Le segnalazioni anonime	9
10.5 Verifica della fondatezza della segnalazione	9
10.6 Tutela del whistleblower	9
10.7. Tutela della privacy	10
10.8 Responsabilità del whistleblower e di altri soggetti	11
11. Altri canali	12
12. Informative, istruzioni e comunicazioni	12
13. Sanzioni	13

# 1. Che cos'è il whistleblowing

Con l'espressione "whistleblower" si fa riferimento al dipendente o collaboratore di un'Amministrazione o di una azienda o anche ad altri soggetti (ad es. dipendente di un fornitore, azionisti, soci, etc.), che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo <sup>1</sup>.

La segnalazione ("whistleblowing"), nelle intenzioni del legislatore è manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione ed alla prevenzione dei rischi e di situazioni pregiudizievoli per l'organismo a cui appartiene.

Le rivelazioni o denunce possono essere di varia natura: violazione di una legge o regolamento, minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode, gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica, etc.

La finalità primaria della segnalazione è quindi quella di portare all'attenzione dei soggetti individuati i possibili rischi di irregolarità di cui si è venuti a conoscenza.

La segnalazione pertanto si pone come un rilevante strumento di prevenzione.

La giustificazione del whistleblowing quindi può essere reperita in linea generale nel possibile maggiore controllo della corruzione e dell'abuso di potere e può contribuire a promuovere la responsabilità e l'etica nelle organizzazioni e nella società o degli enti.

Nell'ambito di tale quadro si pone innanzi tutto il tema della tutela del segnalante, da un lato, e della verifica delle verità delle informazioni, dall'altro lato.

Pertanto è necessario un bilanciamento tra protezione dei whistleblower e la salvaguardia delle imprese o degli enti da utilizzi distorti dello strumento, per minimizzare il rischio di danni reputazionali.

Ad ogni modo è necessario che venga garantita al segnalante e ad eventuali altri soggetti coinvolti a vario titolo, in attesa della gestione della pratica, la massima riservatezza e la tutela dei dati personali.

Ugualmente è indispensabile che la struttura si doti di un sistema organizzativo e di procedure, che possano garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa, oppure aggiorni quelle esistenti.

#### 2. La normativa – In generale

La materia, che sin dal 2012 già era disciplinata in ambito pubblico per le amministrazioni ed enti equiparati (art. 54 bis Dlgs. 165/2001 sul pubblico impiego) è stata ulteriormente disciplinata, anche per il settore privato, dalla legge 179/2017, in vigore dal 29 dicembre 2017.

Peraltro, per il settore privato la tutela del whistleblowing veniva limitata ai soggetti che avessero adottato il modello organizzativo ex Dlgs. 231/2001.

Con una modifica dell'art. 6 del Dlgs. 231/2001, infatti, si stabiliva che i modelli di organizzazione avrebbero dovuto prevedere in capo ai soggetti apicali (i soggetti che "rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso) e ai sottoposti (soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali) l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, "segnalazioni circostanziate di condotte illecite" rilevanti ai sensi della normativa di cui al Dlgs. 231/2001 citata, "fondate su elementi di fatto precisi e concordanti", o "di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente" di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Inoltre i modelli dovevano prevedere i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per la relativa definizione v. più avanti.

Facendo riferimento la normativa citata esclusivamente alle condotte illecite rilevanti ai fini dei reati presupposto rimanevano esclusi dalla disciplina i reati che invece non erano previsti nell'ambito delle disposizioni del Dlgs. 231.

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La normativa prevede molte novità nella previsione dei soggetti tenuti, nella definizione di segnalanti, nelle tutele e nelle modalità di segnalazione.


È stato ampliato il campo dei soggetti (anche per imprese ed enti con almeno 50 dipendenti e non solo per enti pubblici ed enti che abbiano adottato il modello 231)

Chi adotta modello organizzativo è tenuto a rispettare la procedura anche se ha meno di 50 dipendenti, integrando il modello.

Principali novità, come detto:

- l'estensione della platea dei destinatari degli obblighi;
- l'estensione dei soggetti che possono segnalare gli illeciti (oltre ai dipendenti, anche i collaboratori, tirocinanti, volontari, i lavoratori autonomi, lavoratori indipendenti, i contraenti, gli appaltatori e i fornitori)
- l'estensione delle condotte potenzialmente illecite ritenute meritevoli di segnalazione:
- l'integrazione del classico canale di segnalazione (interno agli enti) con un canale di segnalazione esterno affidato all'Autorità anticorruzione (ANAC);
- il rafforzamento della tutela dei whistleblowers con norme e garanzie volte ad evitare che siano scoraggiati dal segnalare per paura delle conseguenze o che, qualora abbiano segnalato violazioni, siano penalizzati

# Schema delle disposizioni di legge succedutesi •Legge 190/2012



•Legge 179/2017
•Settore pubblico e privato

•Direttiva UE 2019/1937

•Protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto UE

• Dlgs. 24/2023

2019

2023

 Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali

# 3. II Dlgs. 24/2023 – Ambito soggettivo

La normativa riguarda

Settore Pubblico

Le amministrazioni pubbliche, le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house

#### Settore Privato

Soggetti hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

Soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'Allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

Soggetti diversi dotati di un modello di organizzazione e gestione 231, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati (in tal caso, se hanno meno di 50 dipendenti, l'oggetto delle segnalazioni è limitato).

# 4. Il Dlgs. 24/2023 - Termini

Sono previsti termini di adeguamento e di istituzione del canale di segnalazione a seconda della tipologia di ente e del numero di dipendenti:

Per chi era tenuto in precedenza all'adozione della procedura continuano ad applicarsi le norme precedenti (art. 54 bis Dlgs. 165/2001 e art. 6 Dlgs. 231/2001) sino all'adozione della nuova procedura e comunque

- sino al 15 luglio 2023 per il settore pubblico e i soggetti privati con più con almeno 250 dipendenti
- sino al 17 dicembre 2023 per le imprese sino a 249 dipendenti.

#### \_

# 5. Il Dlgs. 24/2023 – Definizioni

Per comodità di seguito si riporta una tabella con le principali definizioni derivanti dal provvedimento in vigore (art. 2 Dlgs. 24/2023)

Destinatari della nuova normativa privatistica	v. paragrafo Dlgs. 24/2003 – Ambito Soggettivo".	
<ul> <li>illeciti amministrativi, contabili, civili o penali</li> <li>illeciti riguardanti violazioni della normativa europea in materia di appalti pubblici, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezio dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati person sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; violazioni della normati in materia di concorrenza e aiuti di Stato</li> <li>Atti od omissioni che riguardano il marcato interno (ad es. concorrer aiuti di Stato)</li> <li>condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ("reati presupposto") e violazioni dei relativi modelli di organizzazione e gestione</li> </ul>		
Informazioni sulle violazioni	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico nel contesto lavorativo, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni	
Segnalazione	La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni	
Segnalazione interna	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna	

Segnalazione esterna	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna (ANAC)
Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
Segnalante o persona segnalante	La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
Facilitatore	Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
Contesto lavorativo	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del Dlgs. 24/2023 [dipendenti, collaboratori, soci, azionisti, tirocinanti, volontari, liberi professionisti, anche durante il periodo di prova e anche se il rapporto si è concluso], attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile
Persona coinvolta	La persona física o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
Ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
Seguito	L'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate
Riscontro	Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione

# 6. Scopo del documento

Scopo della presente sezione del modello è quello tutelare soggetto (segnalante o *whistleblower*) che, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del contesto lavorativo, permettendogli di esercitare il proprio diritto riconosciuto dalle disposizioni europee e interne, garantendogli nel contempo la riservatezza dell'identità e la tutela dei dati personali forniti.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire a tali soggetti gli strumenti affinché gli stessi siano messi nelle condizioni di procedere in autonomia alla segnalazione di illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con l'ente. E comunque nel citato contesto lavorativo.

Inoltre, come richiesto dal Dlgs. 24/2023 vanno previste specifiche sanzioni per il presidio di una corretta attuazione della procedura, nell'ambito del modello.

Pertanto, la sezione fornisce, sempre in relazione a quanto disposto dal Dlgs. 24/2023 citato, indicazioni operative in merito alle modalità con le quali individuare il canale interno, procedere alla segnalazione, quindi informazioni su oggetto, contenuti, destinatari, modalità e documenti da utilizzare per la trasmissione delle segnalazioni nonché le forme di tutela riconosciute al segnalante e ad altri soggetti dal nostro ordinamento.

L'adozione della presente integrazione al modello intende:

- chiarire i principi che stanno alla base dell'istituto del whistleblowing;
- definire l'ambito del contesto;
- definire il canale interno di segnalazione
- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale ben definito;
- provvedere ad autorizzare uno o più soggetti alla gestione delle segnalazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e tutela dei dati personali
- definire un percorso formativo per tali soggetti
- rappresentare le modalità adottate dalla Società/ente per tutelare la riservatezza dell'identità del soggetto che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali ulteriori soggetti che intervengono in tale processo
- definire gli adempimenti per la tutela dei dati personali forniti nell'ambito della procedura
- definire le modalità di informazione generale sulla procedura adottata
- disciplinare le eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni.

La presente procedura tiene conto delle Linee Guida di ANAC, emanate ai sensi dell'art. 10 del Dlgs. 24/2023.

#### 7. Analisi del contesto

Il presente documento si applica alla segnalazione di violazioni, come sopra definite, nell'ambito del contesto lavorativo.

La società è tenuta al rispetto della normativa di cui al Dlgs. 24/2023 trattandosi di società partecipata da enti pubblici

# 8. Ambito di applicazione della segnalazione

La procedura riguarda ogni violazione, qualora non esclusa, prevista dalla normativa citata (v. sopra par. 5: Definizioni).

La procedura non si applica, tra l'altro, alle contestazioni o segnalazioni che riguardano rapporti individuali di lavoro, o che riguardano i rapporti con propri superiori (art. 1 Dlgs. 24/2023), pertanto a puro titolo esemplificativo non riguarda le questioni concernenti l'operatività dei rapporti lavorativi, ad esempio mancati pagamenti, riconoscimenti di livello, organizzazione aziendale, orario, etc.

Restano ferme le norme penali, nonché le tutele in ambito sindacale.

Sono altresì escluse le segnalazioni delle violazioni

- che non ledono l'interesse pubblico
- fuori dal contesto lavorativo, come sopra definito.

In sostanza non sono più ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività (fatta salva l'attuazione del modello organizzativo).

#### 9. Definizione del canale interno di segnalazione

La società/ente ha definito la seguente modalità di segnalazione interna, con attivazione del relativo canale:

Portale <a href="https://alexala.trusty.report">https://alexala.trusty.report</a> inserito anche nell'ambito del portale "Società trasparente" accessibile dal sito della Società www.alexala.it.

Le motivazioni della scelta sono le seguenti:

Il portale è stato selezionato per la semplicità operativa ed amministrativa, e l'immediatezza dell'accesso da parte del segnalante. Inoltre garantisce comunque una sicurezza informatica secondo gli standard ISO 27001 e permette di non conservare presso Alexala le segnalazioni ed i documenti relativi,, garantendo la riservatezza richiesta dalla normativa.

Il CdA Alexala, nella seduta del 3 ottobre 2023, ha individuato nell'Avv. Rodolfo Rosso del Foro di Biella, già Data Protection Officer della Società, il Gestore delle segnalazioni a cui sono attribuite specifiche credenziali di access

Sono inoltre previste le seguenti ulteriori modalità:

- comunicazione orale (anche con messaggistica vocale) mediante contatto al seguente n. telefonico: +39 015 355391 (corrispondente al recapito del Gestore Avv. Rosso);
- su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con la persona autorizzata alla gestione delle segnalazioni, fissato entro un termine ragionevole.

Le principali misure di sicurezza, che presidiano il canale sono indicate nell'Allegato 1. Tali misure garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Come previsto dalla normativa (art. 4 Dlgs. 24/2023) prima dell'attivazione sono state sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale adempimento è avvenuto con le seguenti modalità:

informativa con comunicazione scritta a mezzo PEC.

# ALLEGATO 1: DESCRIZIONE CANALI E MISURE DI SICUREZZA

**ALLEGATO 2: verbale riunione sindacale** 

oppure

**ALLEGATO 2 bis: comunicazione a sindacati** 

# 10. Processo di segnalazione di illeciti

#### 10.1. Contenuto della segnalazione

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il o i soggetti destinatari possano procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione. È pertanto necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

A puro titolo esemplificativo e di orientamento, senza alcun obbligo di utilizzo, viene messo a disposizione un modulo, che riporta le informazioni necessarie (Allegato 3).

In particolare, le informazioni richieste sono le seguenti:

- descrizione della condotta illecita
- identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica/funzione/ruolo svolto
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- qualora conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi
- qualora conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati
- eventuali ulteriori soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- eventuali ulteriori documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti

ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

Qualora venga presentata segnalazione in forma scritta e non informatica è opportuno che l'interessato indichi chiaramente nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione rientrante nella disciplina in commento (ad es. indicando sulla busta o nell'oggetto "Whistleblowing").

### 10.2 Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, come precisato nelle Definizioni (par. 2).

Si deve trattare, dunque, di fatti comunque risultanti da elementi in qualche modo verificabili. Non sono prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei reati presupposto di cui al Dlgs. 231/2001, bensì anche di comportamenti illeciti che possono avere riflessi sulla attività, a prescindere dalla rilevanza penale, e pertanto venga in evidenza un mal funzionamento delle attività aziendali nell'ambito del modello organizzativo.

#### 10.3. Gestione della segnalazione

Si ritiene che il soggetto che, all'interno della società o ente, meglio possa assumere le funzioni di gestione delle segnalazioni sia l'Avv. Rodolfo Rosso del Foro di Biella

Qualora la segnalazione riguardi il soggetto gestore potrà essere effettuata una segnalazione, anche oralmente al Dott. Marco Lanza, Direttore Generale della Società. In caso di segnalazione scritta dovrà essere evidenziato sulla busta "Segnalazione illeciti" oppure "whistleblowing

I soggetti incaricati della gestione sono espressamente formati sui contenuti della normativa e sulle modalità richieste per la gestione e le comunicazioni relative.

L'ente provvederà a fornire informazione generalizzata sul canale attivato e sulle modalità relative.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale dovranno svolgere le seguenti attività:

- a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. Tale comunicazione avverrà preferibilmente all'indirizzo indicato dal segnalante nella segnalazione b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione; è necessario fornire riscontro anche in caso di mancato seguito della segnalazione op di archiviazione della stessa e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Le informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico rilevante ai fine della normativa (ad esempio comunicazioni mail).

Le informazioni sul canale e sulla gestione vengono inserite anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

# 10.4 Le segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

In caso di ricezione di segnalazioni anonime tramite canali interni le stesse verranno considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie da trattare secondo i criteri stabiliti dalla presente procedura, per quanto applicabile, purché le segnalazioni risultino circostanziate.

Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

#### 10.5 Verifica della fondatezza della segnalazione

Il gestore il compito di effettuare una valutazione completa circa la fondatezza delle circostanze rappresentate dal whistleblower nella segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, i soggetti cui è affidata la gestione del canale di segnalazione avviano l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

La persona coinvolta può essere, oppure su sua richiesta, deve essere sentita, eventualmente anche attraverso la presentazione di osservazioni scritte e documenti.

All'esito dell'istruttoria, forniscono nei termini previsti un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

Dovrà essere ugualmente fornito riscontro anche nei seguenti casi:

- inesistenza dei presupposti
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto. La richiesta di integrazioni sospende i termini per il riscontro sino alla produzione o comunicazione di quanto richiesto o sino alla decorrenza del termine fissato.

### 10.6 Tutela del whistleblower

L'identità del whisteblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rilevata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.).

Se la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato la segnalazione è utilizzabile solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità. In tal caso verrà richiesto ed acquisito il necessario consenso.

Tutti i soggetti che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante. Per il principio di minimizzazione i dati di persone non inerenti alla segnalazione verranno cancellati.

Nei confronti del soggetto che effettua una segnalazione (o degli altri soggetti tutelati: ad es. facilitatore, familiari, etc.) non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria e si applicano le misure di tutela di cui agli artt. 16/20 del Dlgs. 24/2023.

Le tutele sono concesse se il segnalante, al momento della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo della normativa. Inoltre, le segnalazioni e divulgazioni devono essere state effettuate nel rispetto della procedura di utilizzo dei diversi canali.

Le misure di protezione consistono nel

- divieto di atti ritorsivi, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo, il licenziamento, il demansionamento, il trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, nonché una serie di altre condotte "punitive", come la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici,
- divieto di azioni discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari, anche in termini di perdita reddituale o di opportunità.

Come precisato dalle Linee Guida ANAC deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciate, affinché questi siano considerati una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Le misure di protezione non trovano applicazione quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi è irrogata una sanzione disciplinare (v. più avanti).

# 10.7. Tutela della privacy

I dati personale raccolti nel procedimento di segnalazione verranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Regolamento U.U. 679/2016 e Dlgs. 196/2003).

In particolare, i principi a cui si attiene la società o l'ente e che formano oggetto di specifica formazione per i soggetti autorizzati sono i seguenti:

- a. Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («liceità, correttezza e trasparenza»).
- b. Raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023 («limitazione della finalità»).
- c. Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»). I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.
- d. Assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita («esattezza»).
- e. Conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione («limitazione della conservazione»).

- f. Effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). Nel contesto in esame, caratterizzato da elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati, il ricorso a strumenti di crittografia nell'ambito dei canali interni, è di regola da ritenersi una misura adeguata a dare attuazione, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, al predetto principio di integrità e riservatezza. Le misure di sicurezza adottate devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate.
- g. Definire un modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati personali. In particolare, tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti.
- h. Effettuare, nella fase di progettazione del canale di segnalazione e dunque prima dell'inizio del trattamento, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi in cui il trattamento delle segnalazioni può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.

In relazione a quanto sopra il Titolare del trattamento, in riferimento alla presente procedura

- ha verificato che i dati relativi alle segnalazioni siano accessibili esclusivamente ai soggetti autorizzati mediante incarico da parte del Cda
- ha specificamente autorizzato il soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni (Allegato 6 e Allegato 6 bis)
- al momento della segnalazione verrà quindi fornita al segnalante una apposita informativa (eventualmente in forma sintetica con rinvio ad altre modalità di consultazione per gli approfondimenti), riguardante il trattamento dei dati (si allega un modello indicativo di tale informativa Allegato 7)
- ha effettuato la valutazione di impatto (DPIA), che viene allegata alla presente procedura (Allegato 8)
- ha nominato, se necessario, un responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 38 del Regolamento UE 2016/679 previsa valutazione (Allegato 9)
- ha aggiornato il registro dei trattamenti (Allegato 10)

# 10.8 Responsabilità del whistleblower e di altri soggetti

La presente procedura non tutela il whistleblower in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria e sono previste sanzioni specifiche irrogate dall'ANAC.

**ALLEGATO 3: fac simile modulo segnalazione** 

ALLEGATO 4: istruzioni per la gestione delle segnalazioni

ALLEGATO 5: informazione a dipendenti e terzi sulle segnalazioni

ALLEGATO 6: autorizzazione al trattamento dei dati personali

onnure

ALLEGATO 6 bis: autorizzazione al trattamento dei dati personali (ODV)

**ALLEGATO 7: informativa privacy** 

**ALLEGATO 8: DPIA** 

ALLEGATO 9: check list conformità Responsabile del trattamento

**ALLEGATO 10: fac simile registro trattamenti (semplificato)** 

#### 11. Altri canali

Sono previsti dalla normativa altri canali a cui il segnalante, in caso di ben precisi presupposti, potrà rivolgersi.

La società/ente fornirà comunque le indicazioni, mediante idonea comunicazione, sulle condizioni e sulle modalità per l'utilizzo di tali canali.

- 1) Canale Esterno (ANAC): art. 6
  - non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme:
  - il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito (non se ha avuto esito negativo);
  - il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero determinerebbe condotte ritorsive;
  - il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- 2) Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, qualora ricorra una delle seguenti condizioni (art. 15):
  - ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
  - ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  - ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa

Modalità: tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

3) Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Nota: in base alle disposizioni in commento

- In via prioritaria favorito l'utilizzo del canale interno
- Solo al ricorrere delle condizioni dell'art. 6 del Dlgs. 24/2023 è possibile la segnalazione esterna
- Il ricorso alla divulgazione pubblica va considerata una sorta di extrema ratio.

Nell'Allegato 11 un riepilogo (fonte ANAC) sull'utilizzo dei vari canali.

#### ALLEGATO 5: informazione a dipendenti e terzi sulle segnalazioni

#### ALLEGATO 11: schema utilizzo canali di segnalazione

# 12. Informative, istruzioni e comunicazioni

I canali e le modalità e i riferimenti per le segnalazioni, le modalità di contatto per le comunicazioni orali e per la richiesta di un colloquio diretto verranno rese note mediante sistemi di comunicazione diretta (mail, intranet, affissioni, etc.) a dipendenti e collaboratori, nonché con altri sistemi raggiungibili da tutti i soggetti interessati, quali cartellonistica oppure inserimento in apposita sezione del sito internet).

Ai soggetti autorizzati verranno comunicate apposite istruzioni operative sui vari aspetti della procedura, ferma restando la formazione prevista.

Ogni variazione verrà adeguatamente comunicata con i medesimi sistemi.

# ALLEGATO 4: istruzioni per la gestione delle segnalazioni

# ALLEGATO 5: informazione a dipendenti e terzi sulle segnalazioni

# ALLEGATO 6: autorizzazione al trattamento dei dati personali

#### 13. Sanzioni

In relazione a quanto previsto dal Dlgs. sono sanzionabili i soggetti che – comunque interessati al procedimento – non rispettano le prescrizioni fornite e la presente procedura.

I soggetti responsabili degli illeciti, fermo restando le eventuali responsabilità civili o penali, saranno assoggettati, secondo la gravità dei fatti, alle sanzioni previste dal modello organizzativo.

La disciplina sanzionatoria e il relativo procedimento è quella già individuata per le violazioni del modello, nell'apposita sezione della presente Parte Generale, a cui si rinvia, in riferimento ai vari soggetti interessati.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, valgono altresì le regole generali e il procedimento ivi descritto.



Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo ("whistleblowing")

Dlgs. 24/2023

# **ALLEGATI**

# **SOMMARIO**

ALLEGATO 1	3
Descrizione canale interno e misure di sicurezza	3
ALLEGATO 2	4
Verbale di riunione sindacale	4
ALLEGATO 2 BIS	6
Comunicazione RSA/RSU o OO.SS.	6
ALLEGATO 3	8
Modulo segnalazioni condotte illecite	8
ALLEGATO 4	9
Istruzioni per la gestione delle segnalazioni	9
ALLEGATO 5	18
Informazione a dipendenti e terzi sulle segnalazioni	18
ALLEGATO 6	19
Autorizzazione al trattamento dei dati	19
ALLEGATO 7	21
Informativa privacy	21
ALLEGATO 8	23
DPIA	23
ALLEGATO 9	24
Check list conformità Responsabile del trattamento	24
ALLEGATO 10	27
Fac simile Registro Trattamenti (semplificato)	27
ALLEGATO 11	28
Schema utilizzo canali di segnalazione	28

#### Descrizione canale interno e misure di sicurezza

Il canale adottato è disponibile all'indirizzo https://alexala.trusty.report.

Il Fornitore di servizi impedisce l'accesso interno non autorizzato all'Applicazione applicando regolarmente aggiornamenti di sicurezza utilizzando la tecnologia all'avanguardia, proteggendo così i punti di accesso critici alla rete. L'assegnazione delle autorizzazioni al personale del fornitore di servizi è a prova di revisione.

L'accesso elettronico all'Applicazione da parte del Cliente è protetto da password.

Dopo l'apertura dell'account dell'applicazione cliente, la password utente iniziale deve essere modificata dal cliente e non è nota al fornitore di servizi. La password del Cliente è determinata dal Cliente stesso; la password deve rispettare linee guida predefinite relative al numero minimo di caratteri e numeri. Il Cliente è responsabile dell'autorizzazione e dell'apertura di account utente aggiuntivi per l'Applicazione.

I dati dell'applicazione sono fisicamente o logicamente isolati e salvati separatamente dai dati di altri fornitori di servizi. I backup dei dati vengono eseguiti utilizzando un sistema simile di isolamento fisico o logico. I backup di tutti i dati dell'applicazione vengono eseguiti quotidianamente.

Vengono adottate misure di resilienza come programmi di sicurezza (firewall, programmi di crittografia, filtri antispam) e il monitoraggio di tutti i server rilevanti.

Per garantire la riservatezza, l'Applicazione non memorizza indirizzi IP e timestamp.

L'Applicazione supporta il funzionamento in una server farm e garantisce un funzionamento ininterrotto (24x7x365). Viene fornita qualsiasi scalabilità per prestazioni e servizi aggiuntivi. Non vengono utilizzati programmi su licenza. Il software utilizza soluzioni open source (Mysql, Apache, Laravel, jQuery, Bootstrap).

La crittografia SSL/TLS viene utilizzata per garantire sicurezza e privacy durante il trasferimento dei dati. I dati testuali provenienti dai contenuti delle segnalazioni e dal canale di comunicazione con il segnalante sono crittografati con l'algoritmo simmetrico AES CBC utilizzando l'estensione OpenSSL. I file vengono crittografati utilizzando la crittografia AES 256 CTR. Tutte le password nell'applicazione sono compresse con l'algoritmo Bcrypt. L'applicazione utilizza il firewall Linux Iptables/Netfilter.

La pseudonimizzazione dei dati degli informatori è fornita con nomi utente generati in modo casuale per ciascun informatore individualmente. Il programma registra un audit trail per ogni voce/approfondimento/modifica. Tutti gli accessi e gli eventi chiave vengono registrati e questi registri sono accessibili al fornitore di servizi, se necessario.

Gli account dell'applicazione terminata vengono eliminati e sovrascritti in modo permanente.

Il Cliente può eliminare autonomamente il contenuto dei singoli rapporti; in questo caso i contenuti vengono cancellati e sovrascritti anche in modo permanente.

Il Fornitore di servizi incarica regolarmente un fornitore terzo di eseguire un test di penetrazione dell'applicazione web sull'Applicazione e successivamente risolve le eventuali vulnerabilità di sicurezza identificate.

Il portale garantisce inoltre il rispetto degli standard ISO 27001.

# Verbale di riunione sindacale

Addì alle ore presso una sala della sede della in sono presenti		
i sigg, definita anche "Società"		
e		
, RSA o RSU ( <u>oppure</u> Organizzazioni Sindacali)		
definite congiuntamente "Le Parti", le quali		
Premesso che:		

- a. Il Dlgs. 24/2023 ha disciplinato, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, la segnalazione degli illeciti nell'ambito degli enti pubblici e privati (c.d. whistleblowing)
- b. L'art. 4 del predetto Dlgs. 24/2023 prevede che i soggetti tenuti debbano attivare, propri canali di segnalazione "interni", che garantiscano la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
- c. La società si è da tempo dotata di modello organizzativo ai sensi del Dlgs. 231/2001 e pertanto aveva già introdotto una procedura per la segnalazione degli illeciti secondo le disposizioni di cui alla legge 179/2017. Il Dlgs. 24/2023 conferma che i modelli di organizzazione e di gestione prevedono i canali di segnalazione interna
- d. In base all'art. 24 del Dlgs. 24/2023 la Società è tenuta al rispetto delle disposizioni dal 15 luglio 2023
- e. La Società ha in corso di attivazione del canale interno per la segnalazione da parte degli interessati
- f. L'art. 4 citato prevede che siano sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale

### Tutto ciò premesso

1.	La Società, come sopra, ha illustrato ai presenti il/i canali prescelti per le comunicazioni di illeciti
	rientranti nella disciplina citata in premessa e precisamente:
	(indicare in modo sintetico le modalità)
2.	A tal fine ha illustrato altresì le modalità di utilizzo dei canali di segnalazione, evidenziando che, anche
	per ragioni di maggior sicurezza, dovrà intendersi privilegiato il canale informatico (piattaforma, PEC d
	mail dadicate ataly

- mail dedicata, etc.);
- 3. La società ha provveduto altresì a redigere apposita procedura relativa alla gestione del canale i che sarà attivato e alle segnalazioni relative, di cui i presenti prendono atto
- 4. Nella procedura è previsto il rispetto della riservatezza del segnalante come stabilito dalle disposizioni citate nonché l'individuazione di alcuni soggetti che potranno gestire le informazioni ed effettuare le eventuali indagini
- 5. Nella procedura sono previste le modalità di gestione e di comunicazione nel rispetto della normativa
- 6. La società provvederà inoltre agli adempimenti stabiliti in materia di tutela dei dati personali, come previsto dagli artt. 13 e 14 del Dlgs. 24/2023
- 7. La società si impegna altresì al rispetto delle norme a tutela del segnalante e degli eventuali altri soggetti (art. 17 e segg.), qualora sussistano le condizioni

8.	La società fornirà ai dipendenti e agli altri soggetti idonea informazione sulle possibilità di segnalazione
	e sui relativi canali, in particolare a mezzo (specificare: sito, mail, affissioni, etc.)

9. Le r.s.a., come sopra, prendono atto di quanto evidenziato dalla Società, sulle finalità, modalità d'uso e specifiche tecniche della procedura di segnalazione oppure

Le r.s.a., come sopra, prendono atto di quanto evidenziato dalla Società, sulle finalità, modalità d'uso e specifiche tecniche della procedura di segnalazione e in proposito osservano quanto segue:

10. Con il presente verbale le Parti danno atto, comunque, di aver dato attuazione a quanto stabilità all'art. 4 Dlgs. 24/2023.

per la Società

RSA/RSU (oppure OO.SS.)

# ALLEGATO 2 BIS Comunicazione RSA/RSU o OO.SS.

Spett.
RSA/RSU
......
oppure
Spett.
OO.SS:
.....

Oggetto: Segnalazione di illeciti (Dlgs. 24/2023)

#### Premesso che:

- a. Il Dlgs. 24/2023 ha disciplinato, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, la segnalazione degli illeciti nell'ambito degli enti pubblici e privati (c.d. whistleblowing)
- b. L'art. 4 del predetto Dlgs. 24/2023 prevede che i soggetti tenuti debbano attivare, propri canali di segnalazione "interni", che garantiscano la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
- c. La società si è da tempo dotata di modello organizzativo ai sensi del Dlgs. 231/2001 e pertanto aveva già introdotto una procedura per la segnalazione degli illeciti secondo le disposizioni di cui alla legge 179/2017. Il Dlgs. 24/2023 conferma che i modelli di organizzazione e di gestione prevedono i canali di segnalazione interna
- d. In base all'art. 24 del Dlgs. 24/2023 la Società è tenuta al rispetto delle disposizioni dal 15 luglio 2023
- e. La Società ha in corso di attivazione del canale interno per la segnalazione da parte degli interessati
- f. L'art. 4 citato prevede che siano sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale

### Tutto ciò premesso, Vi comunichiamo quanto segue

1) La Società, come sopra, ha definito il seguente canale interno per le comunicazioni di illeciti rientranti nella disciplina citata in premessa e precisamente:

Portale https://alexala.trusty.report inserito anche nell'ambito del portale "Società trasparente" accessibile dal sito della Società <u>www.alexala.it</u>.
Invio a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo del Gestore, Avv. Rodolfo

Rosso – Via Colombo 4 – 13900 Biella

- 2) Si evidenzia che, anche per ragioni di maggior sicurezza, dovrà intendersi privilegiato il canale informatico (*piattaforma*, *PEC o mail dedicata*, *etc.*);
- 3) La società ha provveduto altresì a redigere apposita procedura relativa alla gestione del canale i che sarà attivato e alle segnalazioni relative
- 4) Nella procedura è previsto il rispetto della riservatezza del segnalante come stabilito dalle disposizioni citate nonché l'individuazione di alcuni soggetti che potranno gestire le informazioni ed effettuare le eventuali indagini

- 5) Nella procedura sono previste le modalità di gestione e di comunicazione nel rispetto della normativa
- 6) La società provvederà inoltre agli adempimenti stabiliti in materia di tutela dei dati personali, come previsto dagli artt. 13 e 14 del Dlgs. 24/2023
- 7) La società si impegna altresì al rispetto delle norme a tutela del segnalante e degli eventuali altri soggetti (art. 17 e segg.), qualora sussistano le condizioni
- 8) La società fornirà ai dipendenti e agli altri soggetti idonea informazione sulle possibilità di segnalazione e sui relativi canali, in particolare a mezzo portale "aaministrazione trasparente" sul sito <a href="www.alexala.it">www.alexala.it</a>.

per la Società

# Modulo segnalazioni condotte illecite

DATI DEL SEGNALANTE		
NOME E COGNOME		
QUALIFICA		
RUOLO		
UFFICIO DI APPARTENENZA		
TELEFONO		
E-MAIL		
DATI/INFORMAZION	CONDOTTA ILLECITA	
DESCRIZIONE DELLA CONDOTTA ILLECITA		
SOGGETTO/I CHE HA/HANNO COMMESSO IL FATTO (Nome, Cognome, Qualifica)		
EVENTUALI ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI		
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO		
LUOGO FISICO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO		
MODALITA' CON CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO		
EVENTUALI ULTERIORI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO (Nome, Cognome, Qualifica, Recapiti)		
EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI UTILI		
EVENTUALI DOCUMENTI ALLEGATI		

#### Istruzioni per la gestione delle segnalazioni

Il gestore delle segnalazioni di illeciti è tenuto al trattamento delle informazioni e delle segnalazioni ricevute secondo le seguenti modalità:

Accesso con username ad area protetta del portale <a href="https://alexala.trusty.report">https://alexala.trusty.report</a>

In caso di malfunzionamenti o anomalie dei sistemi il gestore dovrà provvedere tempestivamente ad avvisare i soggetti addetti agli interventi (informatici o di altro tipo).

Il gestore provvederà a verbalizzare la ricezione della segnalazione e a tenerne documentazione riservata, omettendo preferibilmente i nominativi degli interessati.

In caso di specifica richiesta (orale o scritta) della persona segnalante, dovrà essere fissato un incontro diretto, entro un termine ragionevole (in genere massimo entro cinque giorni, salve deroghe motivate). E' preferibile che l'incontro venga tenuto in sedi esterni al contesto lavorativo e dello stesso verrà redatto verbale.

Acquisita la segnalazione il gestore dovrà:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante (<u>fac simile A</u>); l'avviso verrà comunicato all'indirizzo indicato nella segnalazione
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni (fac simile B);
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento (<u>fac simile C</u>);
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione (fac simile D).

Il rispetto dei termini è importante e deve essere scrupolosamente rispettata in quanto il mancato riscontro consente all'interessato, in linea generale (salvo che per le violazioni relative al modello organizzativo ex Dlgs. 231/2001) di rivolgersi agli altri canali di segnalazione previsti:

- esterno (segnalazione all'ANAC
- divulgazione pubblica.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, secondo le informazioni e la formazione ricevuta, potrà richiedere eventuali consulenze specifiche secondo le seguenti modalità, indicando che si tratta di indagini coperte da riservatezza e non rivelando il nominativo dei soggetti interessati.

Richiesta al Presidente

Richiesta al Direttore Generale

Nella valutazione della segnalazione occorrerà tenere conto dei seguenti elementi

Oggetto: verifica se la segnalazione riguarda una violazione prevista dalla normativa <sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E precisamente:

- Contenuto: valutazione se la segnalazione risulta circostanziata e fornita di riscontri verificabili<sup>2</sup>. Il gestore potrà avvalersi, quale traccia per una prima valutazione, del modulo posto a disposizione del whistleblower (v. procedura Allegato 3)
- Contesto lavorativo: valutazione se i fatti segnalati sono avvenuti in un contesto lavorativo <sup>3</sup>

L'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante. Per il principio di minimizzazione i dati di persone non inerenti alla segnalazione dovranno venire cancellati.

Qualora necessario potrà essere richiesta una integrazione o informazioni supplementari al segnalante. In tale ipotesi i termini di cui sopra vengono interrotti sino a quando non vengono forniti i dati richiesti o non è decorso il termine per fornirli (<u>fac simile B</u> citato).

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

In caso di ricezione di segnalazioni anonime tramite i canali interni le stesse verranno comunque considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie da trattare secondo i criteri di cui sopra, per quanto applicabile, purché le segnalazioni risultino circostanziate e/o documentate.

La persona coinvolta può essere, oppure su sua richiesta, deve essere sentita, eventualmente anche attraverso la presentazione di osservazioni scritte e documenti. Anche la persona coinvolta beneficia delle medesime garanzie di riservatezza del segnalante.

L'identità del *whisteblower* viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rilevata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.).

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- illeciti riguardanti violazioni della normativa europea in materia di appalti pubblici, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato
- atti od omissioni che riguardano il marcato interno (ad es. concorrenza, aiuti di Stato)
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ("reati presupposto") e violazioni dei relativi modelli di organizzazione e gestione

- descrizione della condotta illecita
- identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica/funzione/ruolo svolto
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- qualora conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi
- qualora conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati
- eventuali ulteriori soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- eventuali ulteriori documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati
   La definizione di contesto lavorativo è la seguente:
  - Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del Dlgs. 24/2023 [dipendenti, collaboratori, soci, azionisti, tirocinanti, volontari, liberi professionisti, anche durante il periodo di prova e anche se il rapporto si è concluso], attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In particolare, le informazioni richieste sono le seguenti:

Se la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato la segnalazione è utilizzabile solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità. In tal caso dovrà venire fornita informativa e richiesto ed acquisito il necessario consenso (<u>fac simile E</u>).

È fatto divieto di comunicare i dati relativi alla segnalazione, ed in particolare i dati concernenti le identità degli interessati se non a soggetti espressamente autorizzati oppure nei casi previsti dalla legge (ad esempio attività giudiziale).

I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle misure di sicurezza adottate e di cui il gestore ha ricevuto adeguate informazioni.

I dati devono essere conservati secondo le seguenti modalità:

formato elettronico in area protetta sul portale <a href="https://alexala.trusty.report">https://alexala.trusty.report</a>

L'esito finale del procedimento dovrà essere obbligatoriamente comunicato al segnalante (fac simile G)

Dovrà essere ugualmente fornito riscontro anche nei seguenti casi:

- Inesistenza dei presupposti <sup>4</sup>
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Dalla conclusione del procedimento i dati raccolti potranno essere conservati per un massimo di cinque anni.

Successivamente dovranno essere eliminati in modo definitivo (cfr. procedura per eliminazione dei dati).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si rammenta, in particolare che la procedura non si applica, tra l'altro, alle contestazioni o segnalazioni che riguardano rapporti individuali di lavoro, o che riguardano i rapporti con propri superiori (art. 1 Dlgs. 24/2023), pertanto a puro titolo esemplificativo non riguarda le questioni concernenti l'operatività dei rapporti lavorativi, ad esempio mancati pagamenti, riconoscimenti di livello, organizzazione aziendale, orario, controversie con superiori, etc.

# Istruzioni al gestore delle segnalazioni

# Modelli e fac simili

_	•			-
Fac	cim	ш	Δ	Λ

Avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione (entro 7 gg.)

Fac simile B

Richiesta integrazioni alla persona segnalante

Fac simile c

Riscontro alla persona segnalante (entro 3 mesi)

Fac simile D

Comunicazione esito finale alla persona segnalante

Fac simile E

Consenso del segnalante

# Fac simile A

Avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione (entro 7 gg.)

Egr. Sig./ Gent. Sig.ra
con la presente, quale gestore delle segnalazioni di illeciti (Dlgs. 24/2023) della società/ente
dò avviso
di aver ricevuto e protocollato regolarmente la sua segnalazione pervenuta il
Mi riservo di fornire ulteriore riscontro nei termini di legge.
La pratica è protocollata al n a cui potrà fare riferimento per le successive comunicazioni.
I migliori saluti.
Il gestore

# Fac simile B

# Richiesta integrazioni alla persona segnalante

Egr. Sig./ Gent. Sig.ra
Pratica n
con la presente, quale gestore delle segnalazioni di illeciti (Dlgs. 24/2023) della società/ente
in relazione alla pratica in oggetto di cui alla comunicazione di ricezione del
presa visione del fascicolo e valutata la carenza di alcuni elementi importanti ai fini della valutazione della segnalazione
richiedo
le seguenti ulteriori informazioni:
la comunicazione dei seguenti documenti:
Quanto richiesto dovrà pervenire con le stesse modalità di segnalazione oppure al seguente indirizzo entro il entro il
Decorso tale termine senza che pervenga quanto richiesto, la pratica verrà valutata allo stato degli atti.
I termini per il riscontro restano sospesi sino alla comunicazione di quanto richiesto o comunque sino alla scadenza del termine assegnato.
I migliori saluti.
Il gestore

# Fac simile C

# Riscontro alla persona segnalante (entro 3 mesi)

Egr. Sig./ Gent. Sig.ra	
Pratica n	
con la presente, quale gestore delle segnalazioni di illeciti (Dlgs. 24/2023) della società/ente	
in relazione alla pratica in oggetto di cui alla comunicazione di ricezione del	
valutato il fascicolo e le circostanze oggetto della segnalazione	
(eventuale) valutate altresì le integrazioni richieste il e comunicate il	
comunico	
che sono state eseguite le seguenti verifiche	
che attualmente sono state adottate le seguenti misure	
Ci si riserva di comunicare l'esito finale.	
I migliori saluti.	
Il gestore	

# Fac simile D

# Comunicazione esito finale alla persona segnalante

[può anche sostituire il fac simile C qualora entro i 3 mesi si sia in grado di comunicare l'esito finale]

Egr. Sig./ Gent. Sig.ra
Pratica n
con la presente, quale gestore delle segnalazioni di illeciti (Dlgs. 24/2023) della società/ente
in relazione alla pratica in oggetto di cui alla comunicazione di ricezione del
valutato il fascicolo e le circostanze oggetto della segnalazione
(eventuale) valutate altresì le integrazioni richieste il e comunicate il
comunico
che l'esito finale della segnalazione è stato il seguente
I migliori saluti.
Il gestore

# Fac simile E

# Consenso del segnalante

Egr. Sig./ Gent. Sig.ra
Pratica n
con la presente, quale gestore delle segnalazioni di illeciti (Dlgs. 24/2023) della società/ente
<del></del>
in relazione alla pratica in oggetto di cui alla comunicazione di ricezione del
presa visione del fascicolo e valutata la carenza di alcuni elementi importanti ai fini della valutazione della segnalazione
informo
che risulta necessaria la conoscenza della sua identità nell'ambito del procedimento disciplinare apertosi a seguito dalla segnalazione, per i seguenti motivi:
i dati verranno trattati nel rispetto della riservatezza e verranno comunicati esclusivamente a
, con obbligo di non divulgarli o comunicarli a soggetti non autorizzati
Richiamata l'informativa sul trattamento dei dati personali da Lei già ricevuta al momento della segnalazione
si richiede
il suo esplicito consenso quanto sopra.
I migliori saluti.
Il gestore
lo sottoscritto
preso atto di quanto sopra e ricevute le ulteriori informazioni richieste, in relazione alla possibilità di comunicazione della mia identità come sopra indicato
☐ ESPRIMO IL CONSENSO ☐ NEGO IL CONSENSO
, lì
Firma

Informazione a dipendenti e terzi sulle segnalazioni

#### Autorizzazione al trattamento dei dati

F	2	ŗ	•							

# Oggetto: autorizzazione al trattamento dei dati personali

Visto Regolamento U.E. 2016/679 e i provvedimenti attuativi Le precisiamo quanto segue.

#### Premesso

- che la ns. organizzazione ha adottato un sistema di segnalazione degli illeciti come previsto dal Dlgs. 24/2023 ed in particolare ha attivato il proprio canale interno secondo le seguenti modalità:
  - O Portale https://alexala.trusty.report inserito anche nell'ambito del portale "Società trasparente" accessibile dal sito della Società www.alexala.it.
  - Invio a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo del Gestore, Avv.
     Rodolfo Rosso Via Colombo 4 13900 Biella
  - Eventuale contatto telefonico o diretto con il gestore
- che ai sensi dell'art. 10 del citato Dlgs. 24/2023 il Titolare del trattamento ha esaminato le ripercussioni in materia di trattamento dei dati personali, adottando opportune misure di sicurezza, nel rispetto della minimizzazione dei dati
- che Lei è stato individuato ai fini della gestione delle segnalazioni
- che in proposito ha ricevuto idonee informazioni nonché formazione specifica sul contenuto della legge e sulle modalità di gestione dei dati relativi alle segnalazioni di illeciti, in particolare con riferimento alla tutela della riservatezza del segnalante e di altri soggetti interessati
- che è necessario, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 una specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali, in relazione a quanto segnalato mediante i/i canali interni adottati dall'ente

#### Tutto ciò premesso Le confermiamo quanto segue:

- 1) È autorizzato al trattamento dei dati personali utilizzati nell'ambito delle prestazioni affidate e specificamente nell'ambito della gestione delle segnalazioni, in ogni modo ricevute, in relazione alla procedura adottata per la segnalazione degli illeciti ai sensi del Dlgs. 24/2023.
  - Pertanto, nello svolgimento delle Sue attività potrà eseguire il trattamento dei dati personali ai quali ha accesso ed inerenti a tali attività.
  - Vista la tipologia di servizio da Lei prestato, il trattamento avverrà in linea di massima con sistemi meccanizzati, non esclusi peraltro sistemi cartacei, e potrà comprendere tutte le operazioni di cui al punto 2 dell'art. 4 del Regolamento citato.
- 2) L'accesso ai dati dovrà essere attuato in modo da evitare accessi non autorizzati o diffusione di dati, compiendo le operazioni strettamente necessarie alla Sua attività.
- 3) Le precisiamo che per l'accesso ai dati personali e agli archivi a cui è demandata la Sua specifica attività dovrà utilizzare un codice di identificazione attribuitole in maniera riservata nonché una parola chiave da Lei predisposta composta di almeno otto caratteri. Tale parola chiave dovrà essere da Lei sostituita ogni volta che verrà fatta espressa richiesta in tal senso dal sistema e comunque con una costante periodicità.
- 4) Le ricordiamo che il codice di identificazione, se utilizzato, così come la sua parola chiave, sono strettamente personali e non possono essere utilizzati da altri. La violazione può costituire reato penale.
- 5) I sistemi di autorizzazione, quali la parola chiave o simili, diverse da quelle autorizzate per soli scopi di gestione tecnica, verranno disattivate automaticamente qualora non più utilizzati
- Rammentiamo che per ogni intervento dovrà curare che lo strumento informatico utilizzato non rimanga incustodito o accessibile ad altri in Sua assenza; in particolare in caso di assenza dovrà assicurarsi che la postazione risulti protetta verificando le protezioni relative.

- 7) È vietato l'utilizzo di supporti rimovibili per la memorizzazione dei dati citati.
- 8) In genere per la tipologia di attività dovrà trattare dati comuni. Non è escluso peraltro che debba anche sporadicamente effettuare operazioni di trattamento relativamente a dati particolari (art. 9 Regolamento UE 2016/679) oppure giudiziari, qualora presenti nelle segnalazioni.
- 9) In caso di trattamento di dati con sistemi non automatizzati (cartacei) avrà accesso soltanto ai dati la cui conoscenza è necessaria al compimento dell'attività a Lei affidate.
- 10) Sempre in caso di trattamento di dati con sistemi non automatizzati (cartacei) gli atti e i documenti riguardanti dati in questione dovranno venire da Lei conservati in modo da evitare intrusioni o accessi non autorizzati, rammentando ancora che è preminente nel caso la tutela del segreto sull'identità del segnalante o di altri soggetti.
  - Tali cautele dovranno altresì essere osservate in caso di riproduzione su documenti cartacei o simili di informazioni relative al trattamento di dati sensibili.
- 11) Per quanto oggetto di specifiche indicazioni separate le rammentiamo altresì che vanno scrupolosamente rispettate le prescrizioni aziendali relative alla violazione o perdita dei dati (data breach)

I migliori saluti. ,lì	
	Il Titolare del Trattamento
Per ricevuta: ,lì	

#### Informativa privacy

# Regolamento U.E. 2016/679 e decr. legisl. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") Segnalazione illeciti (Dlgs. 24/2023) Informativa

#### 1. Premessa

La informiamo che ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e del decreto legislativo 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, che i dati personali da Lei forniti, ovvero acquisiti, nell'ambito del procedimento di segnalazione di illeciti (c.d. whistleblowing") di cui alla apposita procedura definita dalla società/ente saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge dai soggetti interessati alla predetta procedura, fermo restando l'obbligo di riservatezza e tutela nonché gli adempimenti previsti dalla normativa (Dlgs. 24/2023).

#### 2. Dati trattati e finalità

Il trattamento dei dati, generalmente comuni, è finalizzato pertanto esclusivamente all'assolvimento degli obblighi di legge nell'ambito della procedura di segnalazione degli illeciti, così come analiticamente stabilito dalla legge nonché dalla procedura definita dalla società/ente [se adottato il modello 231 aggiungere: quale parte integrante del modello ex Dlgs. 231/2001].

#### 3. Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento è costituita dalla normativa citata (Dlgs. 24/2023 e succ. modif.).

La base giuridica è inoltre costituita dal  $\square$  espresso dell'interessato per la rivelazione dell'identità dell'interessato ed in particolare nel caso in cui la contestazione disciplinare nei confronti dell'incolpato è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato stesso.

In tali ipotesi verrà richiesto al segnalante di esprimere o meno il proprio consenso.

#### 4. Destinatari dei dati

I dati non sono oggetto di comunicazione a soggetti terzi se non nell'ambito della procedura oppure in caso di richiesta di organi inquirenti.

### 5. Periodo di conservazione dei dati

I dati verranno conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura e ai conseguenti adempimenti, salve esigenze di giustizia o disciplinari, e comunque per un periodo massimo di cinque anni.

### 6. Obbligatorietà

Il conferimento dei dati deriva necessariamente dalla segnalazione effettuata.

#### 7. Tipologia di trattamento

I dati verranno inseriti nei nostri archivi, in particolare nella banca dati "Segnalazione di illeciti " ed il loro trattamento, che potrà essere effettuato attraverso strumenti automatizzati e/o cartacei, comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. art. 4 n. 2 del Regolamento e necessarie al trattamento in questione e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Il Titolare ha provveduto altresì a verificare la correttezza delle misure di sicurezza adottate.

### 8. Soggetti autorizzati

Il Titolare ha provveduto a individuare e a formare uno o più soggetti autorizzati espressamente al trattamento dei dati, tenuti anche ai particolari obblighi di cui al Dlgs. 24/2023 in tema di riservatezza.

#### 9. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è .....

#### **10.** Responsabile del trattamento [se sussistono i presupposti]

In relazione all'affidamento a soggetti esterni di alcune attività da svolgere per conto del Titolare (quali ad esempio la gestione della ricezione delle segnalazioni) lo stesso ha provveduto a nominare un Responsabile

esterno del trattamento definendone l'attività e acquisendo le informazioni sulle misure di sicurezza. Maggiori informazioni reperibili con una richiesta al seguente indirizzo ....... oppure presso .......

### 11. Responsabile della protezione dei dati [eventuale, se nominato]

#### 12. Trasferimento dei dati

I dati, nel rispetto della riservatezza di cui al Dlgs. 24/2023, non verranno trasferiti o conservati comunque al di fuori dell'U.E.

#### 13. Diritti dell'interessato

In base all'art. 2 undecies del Dlgs. 196/2003 richiamato dall'art. 13 del Dlgs. 24/2003 il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento oppure la facoltà di reclamo al Garante possono subire limitazioni o non essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto al soggetto che ha segnalato gli illeciti.

In base alle Linee Guida dell'ANAC Ciò dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalanti e pertanto tali facoltà risultano precluse nel trattamento dei dati relativi alla procedura di segnalazione di illeciti.

Il Titolare del Trattamento

# ALLEGATO 8 DPIA

Rif.

https://www.garanteprivacy.it/valutazione-d-impatto-della-protezione-dei-dati-dpia-

https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil

# ALLEGATO 9 Check list conformità Responsabile del trattamento

# **CHECKLIST DI CONFORMITÀ**

Nome del Responsabile	

Si fa riferimento alle definizioni contenute nell'Atto di Nomina di Responsabile del trattamento ricevuto.

#### Sezione A – Dati e modalità di trattamento

		Requisito	Risposta			
1	Vengor	no Trattate:	Sì 🗆	No □		
	i. ii. iii.	tipologie di dati personali diversi da quelle indicate nell'Atto di Nomina o di interessati diversi da quelli ivi indicati? dati personali per finalità diverse da quelle elencate nell'Atto di Nomina? dati personali in luoghi diversi da quelli indicati nell'Atto di Nomina?				

# Sezione B – Misure organizzative

	Requisito		Risposta
1	Tutti gli Incaricati hanno ricevuto apposita lettera di incarico insieme alle istruzioni contenute nel presente Atto di Nomina?	Sì 🗆	No □ N/A □
2	Tutti gli Incaricati frequentano corsi di formazione periodici focalizzati sugli obblighi previsti dalla Normativa Privacy	Sì 🗆	No □ N/A □
3	È presente un registro aggiornato delle attività di trattamento riguardante i Dati Personali?	Sì 🗆	No □ N/A □
4	È stato nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali?	Sì 🗆	No □ N/A □
5	Si è proceduto a richiedere l'autorizzazione scritta del Titolare prima di procedere con la nomina dei Sub-responsabili?	Sì 🗆	No □ N/A □
6	E' stata verificata (e viene verificata con cadenza almeno annuale) l'adeguatezza delle capacità tecniche e organizzative di ciascun Sub-responsabile mediante la compilazione della presente Checklist di Conformità che ciascuno di essi è tenuto a compilare sia al momento della propria nomina, sia almeno una volta all'anno?	Sì 🗆	No 🗆 N/A 🗆

7	Ciascun Sub-responsabile è stato nominato sulla base di un accordo il cui contenuto è sostanzialmente in linea con il contenuto del presente Atto di Nomina.	Sì □ No □ N/A □
8	È stata adottata una policy relativa al trattamento dei Dati Personali all'interno della policy sulla sicurezza?	Sì 🗆 No 🗆
9	È stata prevista e documentata una specifica policy in materia di password?  Tale policy dovrebbe riguardare, nel suo contenuto minimo: la lunghezza delle password, la complessità, il periodo di validità, così come il numero massimo di tentativi di log in non riusciti.	Sì 🗆 No 🗆

# Sezione C – Misure tecniche

	Requisito	Risposta
1	Disponete di misure tecniche e organizzative idonee ad evitare un illecito trattamento dei Dati Personali del Titolare, in violazione degli obblighi previsti dal presente Atto di Nomina?	Sì 🗆 No 🗆
2	È stata predisposta una procedura volta a notificare un'eventuale violazione dei Dati Personali da parte degli Incaricati?	Sì 🗆 No 🗆
3	Disponete di misure tecniche e organizzative in grado di consentire la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento, la limitazione del trattamento e la portabilità dei Dati Personali su richiesta del Titolare e/o in caso di cessazione del Contratto?	Sì 🗆 No 🗆
4	Disponete di misure tecniche in grado di consentire la restituzione dei Dati Personali al Titolare, su sua richiesta e/o al momento della cessazione del Contratto?	Sì 🗆 No 🗆
5	Gli accessi degli Incaricati dei Dati Personali sono protetti da misure tecniche, tra cui ID, password, antivirus e firewall, sistemi di rilevamento delle intrusioni, registrazione e monitoraggio, crittografia del flusso di rete?	Sì 🗆 No 🗆
6	Disponete di un sistema di autenticazione a due fattori, consigliabile con riferimento agli accessi a sistemi che elaborano dati sensibili?	Sì 🗆 No 🗆 N/A 🗆
7	Disponete di misure tecniche che consentono l'accesso ai Dati Personali ai soli Incaricati che necessitano di accedervi per ragioni legate all'esecuzione del Contratto?	Sì 🗆 No 🗆
8	Disponete di misure tecniche che garantiscano la costante riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento dei dati?	Sì 🗆 No 🗆
9	Sono previste misure tecniche volte a garantire che le postazioni di lavoro, fisse e mobili, utilizzate dal vostro personale e dal personale dei vostri Sub-responsabili per la fornitura dei servizi, siano idonee ad evitare qualsivoglia violazione o difetto inerente la sicurezza?	Sì 🗆 No 🗆
10	Disponete di ulteriori procedure tecniche che vengono regolarmente eseguite al fine di verificare l'adeguatezza delle misure di sicurezza volte a proteggere l'accesso ai Dati Personali (ad es. procedura di sicurezza del ciclo di vita dell'applicazione, procedura di gestione del cambiamento, procedura di gestione della vulnerabilità, procedura di backup e ripristino dei dati, procedure di continuità operativa, procedure di audit)?	Sì 🗆 No 🗆

11	Avete introdotto misure specifiche per la tutela della riservatezza ex Dlgs. 24/2023?	Sì 🗆	No □	
	Firma del legale rappresentante del -Responsabile			
	Data:			
	Ruolo:			
	Nome:			
	Firma:			

# Fac simile Registro Trattamenti (semplificato)

SCHEDA REG	ISTRO DEI TRATTAMENTI	n		Istituita il		Ultimo aggiornamento del		
TITOLARE:								
	DELLA PROTEZIONE DEI DATI:							
TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	FINALITA' E BASI LEGALI DEL TRATTAMENTO	CATEGORIE DI INTERSSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DESTINATARI	TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI)	TERMINI ULTIMI DI CANCELLAZIONE PREVISTI	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE	
Gestione segnalazioni di illeciti (whistleblowing) ex Dlgs. 24/2023	a) Assolvimento degli obblighi di legge nell'ambito della procedura di segnalazione degli illeciti, così come analiticamente stabilito dalla legge nonché dalla procedura definita dalla società/ quale parte integrante del modello ex Dlgs. 231/2001 b) Rivelazione identità interessato c) Caso in cui la contestazione disciplinare nei confronti dell'incolpato è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato stesso  Base giuridica Obbligo di legge Consenso (lett. b e c)	Dipendenti (anche cessati), Collaboratori Amministratori Sindaci Terzi Tirocinanti	Comuni Particolari Giudiziari	Soggetti espressamente autorizzati	NO	Periodo necessario all'espletamento della procedura e ai conseguenti adempimenti, salve esigenze di giustizia o disciplinari, e comunque per un periodo massimo di cinque anni dalla cessazione del trattamento	V. elenco	

Modello conforme alle indicazioni del Garante (https://www.garanteprivacy.it/en/home/faq/registro-delle-attivita-di-trattamento

ALLEGATO 11
Schema utilizzo canali di segnalazione

